



COMUNE DI MONTELPARO

Provincia di Fermo

Ordinanza n° 88/2017

Prot. 2471

li 15/06/2017

OGGETTO: Non Utilizzabilità Edificio privato in Via Risorgimento

IL SINDACO

PREMESSO che in data 30.10.2016 si è verificato un ulteriore grave evento sismico che ha interessato l'intero territorio comunale procurando altri danni alle infrastrutture e alle strutture pubbliche e private;

CONSIDERATO che è ancora in atto attività sismica con la frequente ripetizione di scosse e che si rende necessario porre in essere, in termini di somma urgenza, ogni azione utile a consentire la tutela degli interessi fondamentali della popolazione ed in particolare all'integrità della vita;

RILEVATO che in conseguenza degli eventi sismici sopra descritti che hanno colpito il territorio comunale di Montelparo si è determinata una situazione di grave pericolo per la popolazione residente causata dalle lesioni e dal danneggiamento delle strutture e dei fabbricati situati nel territorio con conseguente rischio di distacchi e/o di crolli anche sulle aree pubbliche e private;

CONSIDERATO che in data 06.12.2016 è stato effettuato dalla Squadra SF335 un sopralluogo presso il fabbricato sito in Via Risorgimento e distinto in catasto al Foglio n. 7, mappale n. 119 – aggregato 00281 00, edificio 001 - di proprietà dei Sig.ra:

- ANTOGNOZZI MARILENA nata a MONTELPARO (AP) il 30/07/1949;

è stata redatta apposita schede FAST n. 057 da cui risulta che l'edificio è **"NON UTILIZZABILE"**;

CONSIDERATO che l'immobile sopra descritto, per il suo stato presenta concreto motivo di pericolo per la pubblica e privata incolumità e, quindi sussistono i presupposti di urgenza e pericolo;

VISTO l'art. 650 c.p., dal titolo "Inosservanza dei provvedimenti dell'autorità", secondo cui chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragioni di giustizia o sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene, è punito, se il fatto non costituisca un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a € 206,00;

VISTO l'art. 15 della Legge 24 febbraio 1992 n. 225 "Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile";

VISTI gli artt. 50 e 54 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;



COMUNE DI MONTELPARO

Provincia di Fermo

DICHIARA

la **NON UTILIZZABILITA'** dell'edificio sito in via Risorgimento e distinto in catasto al Foglio n. 7, mappale n. 119 – aggregato 00281 00, edificio 001 - di proprietà dei Sig.ra:

- ANTOGNOZZI MARILENA nata a MONTELPARO (AP) il 30/07/1949;

ORDINA

- Il non utilizzo degli immobili e locali sopra indicati.
- Di tenere chiuso detto edificio con effetto immediato ed impedire a chiunque l'accesso anche nelle aree di pertinenza, fino alla revoca del presente provvedimento che dovesse essere adottato a seguito di più approfondite verifiche tecniche circa le condizioni statiche o in seguito all'adozione di opportuni provvedimenti di recupero dell'immobile o di messa in sicurezza in modo da prevenire il pericolo di danni alle persone;

DISPONE

- Al / i proprietario/ i dell'immobile nell'immediatezza e comunque non oltre 7 (sette) giorni dalla data di notifica della presente ordinanza, nomini / nominino un tecnico abilitato di fiducia per la valutazione degli interventi da porre in atto al fine di garantire la sicurezza dell'immobile prendendo provvedimenti a tutela dell'incolumità pubblica quanto prima e nel rispetto delle procedure di Legge.
- Che la sola proposizione del ricorso non sospende il procedimento attivato con la presente ordinanza;
- Che ai sensi degli articoli 4 e 5 della Legge n. 241/1990 il Responsabile del Procedimento è il Geom. Luciano Evandri per presa visione degli atti del procedimento, depositati presso l'Ufficio Tecnico Comunale, nei giorni di apertura al pubblico;
- Che il presente provvedimento assolve anche le finalità di comunicazione previste dagli artt. 7 e seguenti della legge n. 241/1990 per le successive fasi;
- Che ai sensi dell'art. 10 lettera b) della legge n. 241/1990 i soggetti nei cui confronti si procede possono presentare memorie scritte e/o documenti entro 60 giorni dalla notifica della presente ordinanza;

DISPONE

Che la presente ordinanza dovrà essere notificata a tutti i proprietari, tutti i residenti ed interessati;

Che copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio e nelle forme di legge ed inoltre inviata per quanto di competenza ai soggetti sotto elencati ai fini del controllo dell'esecuzione della stessa e del territorio:

- alla SOUP - Regione Marche;
- alla SOI - Sala Operativa Integrata della Provincia di Fermo;
- alla SOI - Sala Operativa Integrata della Provincia di Macerata;



COMUNE DI MONTELPARO

Provincia di Fermo

- alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Fermo;
- al Comando VV.FF. di Fermo;

Contro il presente atto può essere presentato, entro il termine perentorio di giorni 60 dalla data di notifica, ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche, nei modi e termini di cui all'art. 21 della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ed ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 07/08/1990 n. 241, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

L'Ufficio Tecnico Comunale e l'Ufficio della Polizia Locale provvederanno di concerto ad adottare le misure necessarie al fine di verificare l'attuazione oggettiva delle prescrizioni impartite e della ottemperanza della presente ordinanza.

Letto e sottoscritto a norma di legge.
Dalla Civica Residenza, 15/06/2017

